

Domanda:

Come agente accertatore mi capita di contestare immediatamente l'illecito al trasgressore, ma di procedere solo dopo nei confronti dell'obbligato solidale mediante notifica (sempre entro il termine di novanta giorni). Questa procedura va bene?

Risposta (a cura della dott.ssa Stefania Pallotta):

Sì: la procedura descritta è corretta. Nel sistema di diritto amministrativo punitivo è ammissibile che un verbale amministrativo elevato nei confronti di più soggetti sia contestato immediatamente al trasgressore e notificato successivamente all'obbligato solidale.

Infatti, la comunicazione degli estremi della violazione può avvenire in date differenti per i diversi soggetti tenuti al pagamento della sanzione. L'art. 14 della medesima legge prevede due forme di comunicazione degli estremi della violazione (la contestazione immediata e notifica nel termine di novanta giorni) e, parallelamente, impone di indirizzarle tanto al trasgressore quanto all'obbligato solidale. In particolare, il 2° comma dell'art. 14 statuisce che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone tenute al pagamento della sanzione, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio italiano entro novanta giorni dall'accertamento.

Conseguentemente, si possono delineare tre ipotesi. In primo luogo, è possibile che l'organo di controllo esegua la contestazione immediata nei confronti di tutti gli interessati; inoltre, può accadere che l'agente accertatore contesti immediatamente l'illecito amministrativo soltanto ad alcuni soggetti tenuti al pagamento dell'obbligazione sanzionatoria, mentre per altri proceda mediante notifica; infine, può verificarsi che per tutti gli interessati si proceda mediante notifica degli estremi della violazione.

Va rilevato che, mentre nel primo dei casi esemplificati la contestazione dell'addebito è contestuale per tutti i destinatari, in entrambe le ultime due ipotesi può di fatto accadere che le contestazioni e notifiche dei verbali di contestazione avvengano in giorni distinti (basti pensare alle notifiche dei verbali a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890).

Pubblicato il 30 ottobre 2007